

Testo unificato dei disegni di legge n. 127 "Disposizioni in materia di discipline del benessere e bionaturali" (proponenti consiglieri Bombarda, Zeni, Firmani, Lunelli, Dallapiccola e Magnani), n. 254 "Ordinamento delle figure professionali degli operatori nelle discipline naturali per il benessere psicofisico della persona" (proponenti consiglieri Casna, Savoia, Civettini, Paternoster e Filippin), n. 136 "Istituzione della figura professionale dell'operatore nelle discipline bionaturali per il benessere psicofisico" (proponenti consiglieri Morandini, Viola, Borga, Delladio e Leonardi) e n. 258 "Norme in materia di discipline bio-naturali" (proponenti consiglieri Cogo, Rudari, Civico, Nardelli, Ferrari e Zeni)

Norme in materia di discipline bionaturali

Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia valorizza le discipline bionaturali, favorendo il coordinamento tra gli operatori e promuovendo la qualificazione dell'offerta dei relativi servizi.

Art. 2 *Discipline bionaturali*

1. Ai fini di questa legge per discipline bionaturali s'intendono le attività e le pratiche che hanno come finalità il mantenimento dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazione sanitaria, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo con metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.

Art. 3 *Elenco provinciale dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali*

1. E' istituito presso la Provincia l'elenco provinciale dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali.

2. Nell'elenco sono iscritti i soggetti in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi individuati dalla Giunta provinciale su proposta del tavolo provinciale delle discipline bionaturali previsto dall'articolo 5.

Art. 4 *Reti del benessere e altre disposizioni riguardanti gli operatori in discipline bionaturali*

1. Gli operatori in discipline bionaturali possono costituire reti del benessere riunendosi in associazioni professionali ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).

2. Le reti del benessere adottano regole comportamentali e protocolli di garanzia delle prestazioni allo scopo di garantire la qualità delle attività esercitate, anche attraverso l'adozione di un marchio di qualità.

3. Gli operatori in discipline bionaturali possono accedere agli interventi straordinari per la qualificazione e l'innovazione delle professioni previsti dall'articolo 10 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la

competitività del Trentino).

Art. 5

Tavolo provinciale delle discipline bionaturali

1. Presso la Provincia è istituito il tavolo provinciale delle discipline bionaturali che è nominato dalla Giunta provinciale, dura in carica cinque anni ed è composto:

- a) dall'assessore provinciale competente in materia o suo delegato;
- b) da un rappresentante per ogni associazione professionale di operatori in discipline bionaturali;
- c) da un rappresentante per ogni soggetto che offre formazione nelle discipline bionaturali iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 3;
- d) dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di welfare e sanità o suo delegato;
- e) dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di formazione professionale o suo delegato;
- f) da un rappresentante delle associazioni dei consumatori.

2. Il tavolo svolge funzioni consultive nei confronti della Provincia per l'adozione dei provvedimenti attuativi di questa legge, nonché di confronto e di proposta di nuovi interventi rientranti nelle finalità previste dall'articolo 1 ed, in particolare, svolge le seguenti attività:

- a) propone alla Giunta provinciale gli standard qualitativi e i requisiti organizzativi che devono caratterizzare i soggetti che domandano l'iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 3 e i corsi di formazione offerti dagli stessi;
- b) individua regole di comportamento uniformi che devono essere rispettate dai soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3;
- c) propone alla Provincia iniziative volte a valorizzare l'offerta delle prestazioni;
- d) propone iniziative d'informazione e di educazione della cittadinanza alle discipline bionaturali.

3. La partecipazione all'attività del tavolo è a titolo gratuito.

Art. 6

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 3, di questa legge, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 90.10.290 (Altre spese in conto capitale non ripartibili), a seguito di riduzione di spese disposte per i fini dell'articolo 10 della legge provinciale n. 10 del 2012.